



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 – 21 NOVEMBRE 2022

Riunione del giorno 16 novembre 2022

11.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

Sig.ra Bertozzi Nicol

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Tullio Cristaudo Componente Estensore

a seguito del deferimento della Procura Federale si è riunito per l'esame del procedimento disciplinare a carico di:

***Bertozzi Nicol** per la violazione degli artt. 8, 10 e 16 Statuto Fipav, 19 e 22 R.A.T., 1, 74 e 75 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI nonché della normativa che regola il Beach Volley come riportata nella Guida Pratica vigente approvata con la delibera del Consiglio Federale del 17.12.2021 per aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Maccarese in data 2.7.2022, a Pinarella in data 16.7.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.8.2022, così come da atto della conclusione delle indagini del 20 settembre 2022 ritualmente notificato.*

All'udienza in modalità videoconferenza è presente il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli, nessuno compare per l'incolpata.

Il rappresentante della Procura illustra i motivi del deferimento e ritenendo sussistere la responsabilità disciplinare contestata, conclude per l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre.

All'esito della discussione il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio, legge il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento veniva incardinato dalla Procura a seguito di segnalazioni della Segreteria Generale Fipav del 10.08.2022 e del 30.08.2022 con relativi allegati ovvero elenchi redatti dal "settore beach volley degli atleti partecipanti ai relativi tornei del circuito BPER AIBVC" dai quali risultava che l'atleta Bertozzi Nicol aveva partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla Fipav svolti a Maccarese in data 02.07.2022, a Pinarella in data 16.07.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.08.2022.

La Procura Federale provvedeva ad instaurare il procedimento e ad inoltrare in data 20.09.2022 comunicazione di conclusione delle indagini all'atleta Bertozzi Nicol regolarmente ricevuta in data 26.09.2022.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini Bertozzi Nicol inviava memoria difensiva ex art.49 co.4 Regolamento Giurisdizionale sostenendo che non le erano addebitabili violazioni delle previsioni regolamentari FIPAV e pertanto richiedeva l'archiviazione del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti.

Le due argomentazioni a sostegno della propria difesa erano le seguenti:

1) Legittimo affidamento, ingenerato dalla Federazione, riguardo alla partecipazione al Torneo AIBV, in quanto le era stato assicurato dai consiglieri AIBVC che alla luce di alcune trattative in corso tra FIPAV e AIBVC, vigevo un regime di tregua nel quale la FIPAV avrebbe garantito che non sarebbero state irrogate squalifiche ai tesserati FIPAV partecipanti al Torneo AIBVC.

2) Illegittimità della previsione di cui all'art.19.2 R.AT. e art.1 comma 2 Guida Pratica Fipav in quanto tali disposizioni federali violerebbero il diritto della concorrenza; le norme federali, infatti, non potrebbero prevedere una necessaria autorizzazione ex ante di eventi organizzati da altri soggetti in maniera del tutto arbitraria. La FIPAV non potrebbe farsi forte della propria posizione di mercato quale federazione riconosciuta dal CONI per lo sport, del beach volley e attuare normative volte a limitare l'ambito dell'organizzazione delle competizioni aperte alla concorrenza degli Enti di promozione sportiva.

La Procura Federale, esaminate le argomentazioni difensive dell'indagata riteneva in ogni caso provata per *tabulas* la responsabilità dell'atleta Bertozzi Nicol per la condotta dalla medesima tenuta in relazione ai fatti contestati e pertanto in data 11.10.2022 deferiva



l'indagata dinanzi a questo Tribunale, il quale, per l'effetto, in data 19.10.2022 fissava l'udienza del 16.11.2022, da tenersi in modalità videoconferenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'azione contestata all'atleta tesserata FIPAV Bertozzi Nicol è quella di aver partecipato a tornei con montepremi del circuito BPER AIBVC non organizzati né autorizzati dalla FIPAV svolti a Maccarese in data 02.07.2022, a Pinarella in data 16.07.2022, a Cesenatico in data 20.08.2022 ed a Pescara in data 27.08.2022.

Sul punto il R.A.T. all'articolo 19 punto 2 lettera c) prevede che i tesserati hanno il dovere di non partecipare a manifestazioni o gare di pallavolo in tutte le sue specialità, discipline e varianti non organizzate, non autorizzate o non approvate dalla FIPAV, dalla CEV o dalla FIVB.

I fatti sono certi e non contestati.

Le difese dell'atleta così come articolate nella memoria post comunicazione di conclusione delle indagini ex art.49 co.4 Regolamento Giurisdizionale trasmessa alla Procura Federale non portano ad escludere la responsabilità della tesserata Bertozzi Nicol per la condotta dalla medesima tenuta in relazione ai fatti contestati e la conseguente violazione delle norme federali così come specificate nell'atto di deferimento.

Innanzitutto sulla presunta illegittimità della previsione di cui all'art 19.2 R.A.T. e all'art.1 comma 2 Guida Pratica FIPAV, per presunta violazione di principi superiori ed in particolare con riferimento alla violazione del diritto alla concorrenza ed alla posizione di mercato della FIPAV, non compete a questo Tribunale alcun potere di disapplicare espresse norme federali, poste a base del deferimento e che allo stato sono vigenti e operative.

In secondo luogo non appare sussistere alcun legittimo affidamento ingenerato dalla Federazione per la partecipazione al Torneo AIBVC e in merito ad un'assunta "tregua" poiché tale circostanza è smentita proprio dalla produzione documentale dei deferiti con la memoria ex art.34 co.1 Regolamento Giurisdizionale. Nessuno dei documenti allegati nella memoria difensiva suffraga quanto sostenuto dall'atleta.

Uno per tutti la Nota Federale del 19.08.2022 (link: <https://www.federvolley.it/news/nota-federale-del-19-agosto-2022>) laddove si esclude che sia stato raggiunto alcun accordo fra FIPAV e AIBVC e si fa presente che nonostante



l'incontro avvenuto l'11.06.2022 e l'invio di una bozza d'accordo sollecitata con e-mail del 27.06.2022 nessun riscontro vi era poi stato da parte AIBVC.

Se da parte di AIBVC sia stata rassicurata l'atleta tesserata FIPAV, Bertozzi Nicol, di presunti accordi, che come detto non sono mai stati raggiunti, ciò non significa in alcun modo che la FIPAV avrebbe ingenerato per la stessa atleta un legittimo affidamento sulla possibilità di partecipare a gare del torneo AIBVC non autorizzate od approvate dalla stessa FIPAV.

Le responsabilità disciplinare di Bertozzi Nicol e le infrazioni contestate risultano pertanto ampiamente provate.

PQM

delibera di sanzionare l'atleta Bertozzi Nicol con la sospensione da ogni attività federale per mesi due.

Roma, 18 Novembre 2022

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 novembre 2022